

ORIGINALE



Comune  
Cilavegna



Comune  
Castello  
d'Agogna



Comune  
Ceretto

Comune  
Cernago



Comune  
Gravellona  
Lomellina



Comune  
Parona



Comune  
Sant'Angelo  
Lomellina



Comune  
Velezzo  
Lomellina

## CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LOMELLINA

Centrale Unica di Committenza LOMELLINA

Largo Marconi n. 3 - 27024 CILAVEGNA (PV)

Codice Fiscale Amministrazione: CFAVCP-000105B      Codice AUSA 0000550594

GARA UNICA TRA I COMUNI DI CILAVEGNA E ROBBIO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CILAVEGNA E ROBBIO. CIG 754561025B

Verbale n. 3  
3<sup>A</sup> SEDUTA PUBBLICA

### PREMESSO

L'anno 2018, addì 23 del mese di OTTOBRE, alle ore 12.30 circa, presso la sala consiliare del Comune di ROBBIO (PV) sita in p.zza Libertà n. 2, in seduta pubblica il R.U.P. (Commissario di Polizia Locale LEGNAZZI Luciano) con la presenza di due testimoni (Assistente Scelto di Polizia Locale SIGNORELLI Gian Pietro ed Agente di Polizia Locale PAVESI Fabio – dipendenti comunali) ha proseguito le operazioni di gara per l'affidamento del servizio in oggetto indicato. Sono presenti alla seduta:

- per **HELIX AMBIENTE s.c.** – delegato Sig. BERTOLA Davide – Carta d'Identità n°. AY2665689 dell'11/5/2017 – scadenza 10/9/2027 – come in atti allegata e Sig.ra BORANDO Serena – Carta d'Identità n°. AU1271547 – scadenza 26/3/2023 – come in atti allegata;
- per **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI** – delegata Sig.ra MONICO Giuseppina – Carta d'Identità n°. AV0280319 – scadenza 25/11/2024 – come in atti allegata;
- per **TEKNOSERVICE s.r.l.** – delegato Sig. CASTELLANI Paolo Pietro – Carta d'Identità n°. AV2299602 del 06/05/2014 – scadenza 22/11/2024 – come in atti allegata.

### PREMESSO CHE:

- con determinazione della C.U.C. "LOMELLINA" n°. 11 del 21/6/2018 si è stabilito di indire una gara d'appalto, ovvero una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n°. 50/2016, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2, del D.Lgs. n°. 50/2016, in termini di qualità/prezzo, per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale sul territorio dei Comuni di Cilavegna e Robbio, approvando il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati;

- sono state effettuate le pubblicazioni previste dal D.Lgs. n°. 50/2016;
- il giorno 03/09/2018, alle ore 12:00, come previsto dalla lex specialis di gara, è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- in data 06/09/2018, alle ore 08.35 e seguenti, si è svolta la prima seduta pubblica dedicata all'apertura della "BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
- nel corso della redazione del verbale della riunione della prima seduta pubblica il R.U.P. ha rilevato la necessità di approfondire alcune questioni inerenti sia ai requisiti professionali di alcuni operatori economici, che alla documentazione di gara presentata;
- si è conseguentemente resa necessaria la convocazione di una seconda seduta pubblica finalizzata a quanto sopra indicato, che si è svolta in data 18/9/2018, alle ore 13,30 e seguenti;
- che nei giorni successivi il R.U.P. ha attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83, c. 9, del D.Lgs. 30/4/2016, n°.

Il R.U.P. comunica agli operatori economici quanto segue:

- **HELIX AMBIENTE s.c.:** con nota Prot. n°. 8031 del 2/10/2018 l'operatore economico, in applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9, del D.Lgs. n°. 50/2016, è stato invitato a regolarizzare la documentazione amministrativa, non risultando dalla dichiarazione prodotta il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3 – 2) del bando di gara ed in particolare il dato relativo alla popolazione complessivamente servita non inferiore a 10.000 abitanti e la percentuale di raccolta differenziata almeno pari al 65%.  
Con nota Prot. n°. 8104 del 4/10/2018 l'operatore economico ha dichiarato e comprovato il possesso del requisito richiesto dalla lex specialis di gara, allegando, tra l'altro, anche copia del certificato di buon esito rilasciato da C.O.VE.VA.R. (Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani). Ha altresì allegato certificato di buon esito rilasciato dalla SESO s.r.l.  
**HELIX AMBIENTE s.c. viene pertanto ammessa al prosieguo della procedura di gara.**
- **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI:** relativamente all'informativa prodotta in atti e dalla quale si evince che il predetto Consorzio avrebbe posto in essere con altri soggetti un'intesa restrittiva della concorrenza contraria all'art. 101 TFUE relativamente alla gara CONSIP, bandita in data 16/07/2012, la Stazione Appaltante ha ritenuto che tale informativa non impedisca all'operatore economico di partecipare alla gara: per quanto riguarda la sanzione dell'A.G.C.M., la partecipazione ad intese anticoncorrenziali può essere assimilata al grave errore professionale e dunque costituisce causa di esclusione ex art. 80, c. 5, lett. c), del D.Lgs. n°. 50/2016. Le sanzioni dell'Autorità rientrano tra le "altre sanzioni" previste dalla suddetta norma e sono escludenti se non impugnate....." (Cfr. TAR Lombardia Brescia – Sezione Prima - 12/9/2018, n°. 352). Avverso la sentenza del Consiglio di Stato n°. 740/2017, che pure ha confermato la sentenza del TAR Lazio n°. 10303/2016 del 14/10/2016 in ogni sua statuizione, è stato proposto ricorso per Cassazione con la conseguenza che la sentenza non è passata in giudicato e pertanto non vi è alcun accertamento giudiziale definitivo in ordine all'imputabilità della descritta intesa anticoncorrenziale al CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI, il quale manterrebbe pertanto i requisiti di capacità generale. La Stazione Appaltante inoltre ha valutato positivamente:
  - le misure c.d. di self clearing, che, ai sensi dell'art. 80, c. 7, del D.Lgs. n°. 50/2016, il CNS ha adottato, tutto ciò allo specifico fine di dimostrare la propria integrità ed affidabilità;
  - la circostanza che tali misure siano state anche comunicate all'A.G.C.M.;
  - che il CNS è stato ammesso da A.G.C.M. al pagamento rateale della sanzione (30 mensilità) nell'importo ridotto a seguito della sentenza del TAR Lazio n°. 10303/2016 e che ha già provveduto al pagamento della diciassettesima rata;



- che il CNS ha promosso un'azione di responsabilità nei confronti degli ex componenti del Consiglio di Gestione per l'accertamento in capo agli stessi della responsabilità degli illeciti compiuti nella gestione della Società e per la condanna al risarcimento del conseguente danno subito, in ragione della sanzione amministrativa comminata a CNS in seguito all'accertamento da parte di A.G.C.M. della presunta commissione dell'illecito antitrust.

Una volta valutata l'informativa e gli allegati in atti prodotti, con nota Prot. n°. 8032 del 02/10/2018 l'operatore economico, in applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83, c. 9, del D.Lgs. n°. 50/2016, è stato invitato a regolarizzare la documentazione amministrativa, non risultando dalla dichiarazione sostitutiva prodotta le specifiche attività oggetto di subappalto, nonché l'iscrizione della Consorziata Esecutrice IL MANDORLO SOCIETÀ COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. alla categoria 1 – sottocategoria gestione centri di raccolta.

Con nota Prot. n°. 8302 del 10/10/2018 l'operatore economico ha specificato le attività oggetto di subappalto, chiarendo altresì che la Consorziata Esecutrice designata IL MANDORLO SOCIETÀ COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. è iscritta alla categoria 1 - raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati compresa la sottocategoria relativa all'attività di spazzamento meccanico e nelle categorie 4 e 5 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non – dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, **ma non è iscritta per la categoria 1 – sottocategoria gestione centri di raccolta.**

Nel bando di gara venivano richiesti i seguenti requisiti di idoneità professionale:

- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, indicando il numero e la data di iscrizione e di scadenza, per le seguenti categorie e classi del d.m. n. 120 del 2014:

categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati classe E, comprese le sottocategorie: attività di spazzamento meccanizzato; gestione centri di raccolta;

categoria 4 e 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, classe F,

e si precisava chiaramente come gli stessi dovevano essere posseduti in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n°. 50/2016: "I requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia da ciascuno dei soggetti consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere".

La *lex specialis* di gara dunque ben distingue tra: requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale e tecnica. Infatti, con riferimento ai requisiti di partecipazione alle gare dei Consorzi di cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n°. 50/2016, occorre distinguere tra requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale, i quali devono essere posseduti direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati in capo al Consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate (art. 47, c. 1, del D.Lgs. n°. 50/2016) e requisiti di natura generale, di ordine pubblico, di moralità e di idoneità professionale, che vanno invece accertati anche in capo alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici.

Quello dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è un requisito di idoneità professionale ed in quanto tale deve essere posseduto dal Consorzio e da ciascuna delle Consorziato Esecutrici designate come previsto nel bando di gara.

Tra l'altro nelle gare d'appalto vige il principio interpretativo, che vuole privilegiata, a tutela dell'affidamento delle imprese, l'interpretazione letterale del testo della *lex specialis*, dalla quale è consentito discostarsi solo in presenza di una obiettiva incertezza delle clausole del bando.

L'interpretazione degli atti di gara pertanto deve essere letterale, eccetto i casi di palese incertezza. Nella gara di cui si discute, non v'è alcuna incertezza nel testo della lex specialis. I requisiti di partecipazione alla gara sono esattamente individuati; non solo, vengono anche chiaramente individuate le modalità in cui devono essere posseduti in caso di partecipazione alla gara di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n°. 50/2016.

La Consorziata Esecutrice IL MANDORLO SOCIETÀ COOPERATIVA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. non è iscritta per la categoria 1 – sottocategoria gestione centri di raccolta e pertanto l'operatore economico **CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI** deve essere escluso dal prosieguo della procedura di gara per carenza di un requisito di partecipazione in capo ad una delle Consorziati Esecutrici designate.

- **TEKNOSERVICE s.r.l.:** l'operatore economico dichiara nel DGUE di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, elencando tuttavia delle risoluzioni contrattuali. Trattasi di risoluzioni consensuali, fatta eccezione per quella dichiarata dal Comune di San Giorgio Jonico, per la quale comunque l'operatore economico ha presentato ricorso ex art. 700 C.P.C. innanzi al Tribunale Civile di Bari, come risulta dal casellario informatico dell'ANAC. La Stazione Appaltante ritiene che non ne sia pregiudicata la professionalità e moralità dell'operatore economico e pertanto **ammette la TEKNOSERVICE s.r.l. al prosieguo della procedura di gara.**
- **IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l.:** l'operatore economico ha dichiarato di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, rimandando tuttavia ad un allegato B al DGUE e, a supporto dello stesso, ad una serie di allegati. La Stazione Appaltante ha esaminato la documentazione prodotta dall'operatore economico, il quale ha anche argomentato rispetto alle annotazioni presenti sul casellario informatico ANAC. La Stazione Appaltante valutata positivamente la documentazione in atti versata e con nota Prot. n°. 8033 del 2/10/2018 ha invitato l'operatore economico a regolarizzare la documentazione amministrativa mancante: nell'indicazione delle specifiche attività oggetto di subappalto; nella produzione di un PASSOE conforme, nonché di copia dei certificati della serie ISO 9001 e ISO 14001, ai fini della dimidiazione della cauzione provvisoria.

Con nota Prot. n°. 8303 del 10/10/2018 l'operatore economico ha provveduto ad integrare la documentazione amministrativa, regolarizzando la sua posizione.

**L'IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. s.r.l. viene pertanto ammessa al prosieguo della procedura di gara.**

Il RUP, alle ore 13,00, dichiara chiusa la seduta, dando atto che la documentazione di gara viene conservata in apposito armadio chiuso a chiave presso il SERVIZIO POLIZIA LOCALE del COMUNE di ROBBIO (PV).

Letto, fatto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Commissario di Polizia Locale LEGNAZZI Luciano

Il Testimone  
Assistente Scelto di Polizia Locale SIGNORELLI Gian Pietro

Il Testimone  
Agente di Polizia Locale PAVESI Fabio